

Determina N. 477 del 25/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Pavia, con nota del 1 luglio 2026, prot. ASST n. 48847, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Francesca Lella, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Cardiologia 1;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Francesca Lella presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Cardiologia 1 ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Francesca Lella la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in malattie dell’apparato cardiovascolare;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Francesca Lella di attività formativa professionalizzante presso la SC Cardiologia 1, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON	
	INCLUDE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	
	IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA'	
	DEGLI STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli studi di Pavia (di seguito indicata Università), con sede in Pavia,	
	Strada Nuova, 65, in persona della prof.ssa Silvia Giuliana Priori, nata a Torino il 17	
	ottobre 1960, Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato	
	cardiovascolare, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova 65, a quanto infra	
	autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella	
	seduta del 19 settembre 2017,	
	E	
	l'ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito indicata come ASST), con sede in Bergamo,	
	Piazza OSM, 1, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato	
	per la carica in Bergamo, Piazza OSM, 1;	
	di seguito denominate singolarmente "parte" e collettivamente "parti"	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
	quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione	

	fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali	
	delle Università;	
	- l'articolo 20 del d.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata	
	ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un	
	ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine	
	dalle autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. 4	
	febbraio 2015 n. 68, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo	
	svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati	
	dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43	
	del medesimo decreto legislativo;	
	- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 ha introdotto gli standard e i requisiti per ogni tipologia	
	di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le	
	single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- tale decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa	
	professionalizzante e ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane	
	non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in	
	formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e	
	redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali	
	strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con	
	il Servizio Sanitario Nazionale;	
	PREMESSO INOLTRE CHE:	
	- la SC Cardiologia 1 dell'ASST ha manifestato l'interesse di contribuire allo	

	svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della	
	formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione	
	in Malattie dell'apparato cardiovascolare e intende mettere a disposizione le proprie	
	strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;	
	- La SC Cardiologia 1 costituisce struttura della rete formativa della scuola di	
	specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli studi	
	di Milano - Bicocca e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto,	
	prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in	
	formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale	
	struttura;	
	- il Direttore della Scuola ha valutato l'istanza presentata dalla dott.ssa Francesca	
	Lella ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso tale	
	ASST sulla base degli obiettivi formativi precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Medico in formazione specialistica	
	L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di	
	attività di tirocinio in formazione specialistica in malattie dell'apparato	
	cardiovascolare la dott.ssa Francesca Lella.	
	Art. 3 – Durata dello stage	
	Il periodo di stage si svolge dal 2 novembre 2026 al 30 aprile 2027 oppure a partire	
	dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto, se posteriore.	

	Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime	
	di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio	
	percorso formativo.	
	Art. 4 – Luoghi e tempi	
	L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le	
	attrezzature della SC Cardiologia 1 con orario di accesso da concordare con il	
	direttore.	
	Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage	
	Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal	
	Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione	
	specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:	
	• partecipare attivamente alla raccolta anamnestica, eseguire l'esame obiettivo,	
	proporre la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici	
	(farmacologici, interventistici e/o chirurgici) e valutare criticamente ogni caso	
	clinico. Durante la rotazione, lo specializzando dovrà inoltre dimostrare di aver	
	acquisito conoscenze tecniche ed esperienza clinica nella gestione del paziente	
	acuto e nella rianimazione cardiopolmonare.	
	Art. 6 – Natura giuridica dello stage	
	Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La	
	frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento	
	professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne	
	rappresenta parte integrante.	
	Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario	
	Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dott. Mauro Gori, dirigente medico	

	della SC Cardiologia 1 indicato come tutor dall'ASST. La dott.ssa Giulia Magrini è	
	tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile	
	didattico-organizzativo.	
	Art. 8 – Accertamento frequenza	
	L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica	
	presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al	
	direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti	
	dal consiglio della scuola di specializzazione.	
	Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica	
	Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a	
	svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi	
	indicati negli artt. 3 e 4.	
	Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è	
	tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di	
	specializzazione di appartenenza.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	
	Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage	
	Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal	
	tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di	
	formazione del medico in formazione specialistica, il consiglio della scuola può	
	individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente	
	e/o al termine del periodo di stage.	
	Art. 11 – Copertura rischi professionali	

	L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi	
	professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività	
	assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture,	
	alle stesse condizioni del proprio personale.	
	Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza	
	Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto	
	a rischi, è equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione	
	e sicurezza.	
	Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le	
	misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione	
	specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia	
	di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso,	
	esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.	
	Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni	
	normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
	eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della	
	idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese	
	della struttura sanitaria di prima assegnazione.	
	L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di	
	idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria	
	universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente	

	biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.	
	Qualora il medico specialista in formazione dovesse svolgere attività disciplinate dal	
	d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto	
	in materia di radioprotezione e in particolare:	
	- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno	
	forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute	
	necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. 31 luglio 2020	
	n. 101, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il	
	medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione	
	dei vincoli di dose;	
	- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'Università	
	trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle	
	classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica	
	sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza	
	sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e, per il tramite del Direttore	
	della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136	
	dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il	
	nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università; - in tutti i casi,	
	ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'ASST provvederà,	
	all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica	
	prevista dall'art. 111 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, a fornire i dispositivi di	
	protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.	
	Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST	
	provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la	

	classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere	
	con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione	
	sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di	
	radioprotezione.	
	Art. 13 – Mensa	
	L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	
	nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva	
	presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste	
	dai rispettivi regolamenti aziendali.	
	Art. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento	
	UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna	
	Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla	
	stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.	
	Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di	
	fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione	
	degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente	
	Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14	
	del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni	
	XXIII all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-	
	trasparente/privacy/informative-sulla-privacy	
	Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio,	

	le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.	
	L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.	
	Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.	
	Art. 15 – Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi sei, dal 2 novembre 2026 al 30 aprile 2027.	
	La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.	
	Art. 16 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.	
	Art. 17 - Imposte	

	Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24,	
	commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) ed è	
	soggetto a imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST. L'imposta è assolta in modo	
	virtuale (art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 DM 17.06.2014) dall'ASST sulla base	
	dell'autorizzazione n. 2016/10861 del 01.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle	
	Entrate – Ufficio di Bergamo 1.	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli	
	artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Art. 18 – Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.	
	Art. 19 Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente	
	convenzione sarà competente il foro di Bergamo.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
	Per l'Università degli studi di Pavia	
	Il Direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare	
	prof.ssa Silvia Giuliana Priori	
	Per l'ASST Papa Giovanni XXIII	
	Il Direttore generale	
	dott. Francesco Locati	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 491/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/08/2026

Il direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/2026	1	x		48.00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG951 Importo 1: 48.00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24/08/2026

Il direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714230010	Bolli e marche	520/2026	1	€ 48.00

Bergamo, 25/08/2026

Il Direttore f.f.
Dr./Dr.ssa. Coppolone Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
